

Errata corrige

La tumultuosa accelerazione dei lavori parlamentari, conclusisi con il varo della legge n. 103/2017, ha inevitabilmente condizionato il lavoro dei Curatori di controllo, implementazione e revisione dei contributi dei valenti Autori, nell'ambizioso obiettivo di fornire una prima, qualificata bussola orientativa nel *mare magnum* delle disposizioni sostanziali e processuali innovate.

In tale marasma organizzativo, alcuni scritti sono stati editi in una versione non definitiva, mentre alcune qualificate riflessioni non hanno ricevuto l'onore della trasposizione in cartaceo.

I Curatori non si sottraggono quindi ad una affettuosa ammenda nei confronti dei numerosissimi lettori che hanno tributato fiducia all'Editore con l'acquisto del volume, mettendo a loro disposizione la presente *addenda* per rimediare a tali criticità.

28 Luglio 2017

ANDREA CONZ, LUIGI LEVITA

La revisione delle cornici edittali e del regime di procedibilità

di Sisto Macchiarelli

Premessa

Dietro il velame delle “*modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario e per l’effettività rieducativa della pena*”, si celano significativi cambiamenti che il legislatore italiano ha inteso realizzare a partire dalla neonata legge n. 103/2017.

La riforma incide sul codice penale, per la parte relativa al presente paragrafo, secondo **due principali linee d’intervento**: da un lato attraverso la **revisione delle cornici edittali**, nel segno di un netto inasprimento sanzionatorio, delle fattispecie di **scambio elettorale politico-mafioso, furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina semplice e aggravata, estorsione**; dall’altro mediante l’affidamento al Governo di una delega per la **revisione del regime di procedibilità** dei reati contro la persona e il patrimonio, da effettuarsi in base a specifici requisiti e salve talune eccezioni, come quella del reato di violenza privata *ex art. 610 c.p.*

Nel guado tracciato da questi due poli d’azione si situano le ulteriori deleghe all’esecutivo per il riordino di settori nevralgici del diritto penale (come quelli dei presupposti applicativi delle misure di sicurezza o del rigido modello dell’infermità di mente), ovvero per la revisione della normativa in materia di casellario giudiziale, che va adeguata alle modifiche nostrane ed europee intervenute in materia di protezione dei dati personali.

Un fascio di interventi che dovrà essere realizzato entro un anno dall’entrata in vigore dalla presente legge, previo confronto con le commissioni parlamentari affidatarie dei lavori d’indagine.

Si evince, pertanto, come la novella punti a realizzare obiettivi ambiziosi, ponendo le basi per un definitivo ripensamento di istituti che ancora risentono dei “fumi” di una politica criminale disallineata dalle coordinate costituzionali di un “diritto penale del fatto” fondato sui principi di legalità, colpevolezza, materialità e offensività.

Il testo definitivo non è certo esente da profili critici, in larga parte dovuti alle perduranti esigenze deflattive che, nell’imprimere alle leggi di “nuovo conio” un’accelerazione inusitata, sacrificano sull’altare del riformismo indegabili esigenze di chiarezza e sistematicità.

Scambio elettorale politico-mafioso

La prima fattispecie ad essere interessata dalla legge n. 103/2017 è quella dello **scambio elettorale politico-mafioso** *ex art. 416-ter c.p.*, costruita dal

legislatore come **reato contratto, di pericolo astratto e a fattispecie pluri-soggettiva necessaria**.

L'art. 1, co. 5, della riforma prevede l'innalzamento della pena detentiva, che passa **dalla forbice quattro-dieci anni** a quella di **sei-dodici anni** di reclusione, nell'ottica di una **revisione integrale dell'intera cornice edittale** in piena aderenza con l'iniziale disegno di legge.

Per cogliere appieno gli effetti di tale inasprimento sanzionatorio, apparentemente scervo da ripercussioni sostanziali, si rende necessario esaminare le ragioni che hanno indotto il legislatore a tale modifica, assumendo la dovuta prospettiva storica nell'inquadramento dogmatico dell'istituto.

L'art. 416-ter c.p. è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.l. n. 306/1992, nell'ambito di un intervento recante "*provvedimenti d'urgenza nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso*". In quegli anni era particolarmente sentita l'esigenza di modernizzare gli strumenti istituzionali di contrasto alle associazioni malavitose circoscritte, come impietosamente dimostrarono gli attentati ai magistrati Falcone e Borsellino, in un'area di assoluta inefficacia.

Nella sua primigenia formulazione il c.d. "patto" politico-mafioso era sanzionato con la stessa pena (sette-dodici anni di reclusione) prevista per l'associazione di stampo mafioso *ex art. 416 bis c.p.* e la punibilità era prevista solo per colui che accettava la promessa di voti (c.d. promissario), prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis c.p., in cambio della dazione, o promessa, di denaro.

Con la **legge n. 62/2014** il legislatore ha **riscritto, funditus, la norma**, introducendo molteplici elementi di novità: in primo luogo, è stato **ampliato l'oggetto della controprestazione del promissario**, ora caratterizzabile non più solo dal denaro o dalla promessa di denaro, ma anche dalle "altre utilità";

in secondo luogo, è stato inserito **l'esplicito riferimento alle modalità mafiose di procacciamento dei voti** nell'impalcatura letterale della norma; infine, la fattispecie si è trasformata **in plurisoggettiva necessaria**¹, vista la punibilità, con la reclusione da **quattro a dieci anni**, di ambedue le parti del *pactum sceleris*. Tale modifica, pur apprezzabile per lo sforzo di tipizzazione e di adesione al diritto vivente², ha notevolmente complicato la ricerca del materiale probatorio necessario per l'incriminazione del fatto tipico.

Le difficoltà persistono anche dopo la recente modifica ed anzi, il solo inasprimento sanzionatorio, può dirsi sintomatico di una "sordità" del normatore a quelle istanze della dottrina che più volte hanno invocato una norma di interpretazione autentica.

¹ AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, su www.penalecontemporaneo.it, 2014, 12.

² Sul punto, *amplius*, DELLA RAGIONE, *Il nuovo articolo 416-ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte*, in *Diritto Penale e Processo*, Milano, 2015, 308 ss.

La giurisprudenza, dal suo canto, negli ultimi anni si è più volte confrontata con la novellata fattispecie, tracciando le principali linee guida da seguire nell'attività ermeneutica.

Sul punto assumono particolare rilievo tre recenti pronunce: nella prima, c.d. "Antinoro"³, la Suprema Corte, facendo leva sul principio di "stretta legalità", ha sottolineato che le modalità mafiose di procacciamento dei voti devono sempre formare oggetto di specifica trattativa tra il promittente e il promissario ai fini della punibilità *ex art. 416 ter c.p.*; nella seconda, c.d. sentenza "Polizzi"⁴, di pochi giorni successiva, la Cassazione ha invece statuito la generale irrilevanza dell'espressa pattuizione del metodo in ragione della natura di reato di pericolo astratto, per la cui consumazione non rileva la fase esecutiva del patto; nella terza, c.d. sentenza "Serino"⁵, la giurisprudenza di legittimità ha mitigato e composto le precedenti posizioni, sottolineando che le modalità di acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso devono sempre rientrare nel fuoco dell'accordo come richiesto dalla norma, ma tale obbligo va attentamente diversificato in ragione della qualifica soggettiva rivestita dal promittente: se questi è *intraneus* di un'associazione malavitosa, infatti, la prova è da considerarsi *in re ipsa*, essendo rispettato il canone della necessaria offensività in concreto in base alla semplice appartenenza alla *societas sceleris*, la cui esistenza è fatto penalmente rilevante *ex art. 416 bis c.p.*; laddove, invece, il promittente operi come *extraneus* o agisca *uti singulus*, occorrerà la "*prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità di procacciamento cui risulta piegato l'illecito patto di scambio elettorale*", in ossequio al principio di offensività che trova fondamento, secondo la concezione più moderna negli artt. 13 e 27, co. 3, Cost.

Tale interpretazione si rivela in linea con l'*intentio legis* di ampliare il novero dei soggetti perseguibili *ex art. 416-ter c.p.* e che abbisogna di un continuo processo di osmosi con le mutevoli forme di manifestazione del metodo mafioso⁶, onde evitare fenomeni di obsolescenza.

Tanto osservato e venendo con maggiore attenzioni alle recenti operazioni parlamentari, dalla relazione che ha accompagnato il d.d.l. n. 2067 all'attenzione della Commissione Giustizia del Senato, si evince come **Pinasprimento sanzionatorio** sia stato considerato come la **strada più congrua** per "*fronteggiare la crescente penetrazione delle organizzazioni mafiose nell'ambito politico ed amministrativo, sia a livello locale che in quello nazionale*".

³ Cass. Pen., Sez. IV, 28 agosto 2014, n. 36382.

⁴ Cass. Pen., Sez. IV, 9 settembre 2014, n. 37374.

⁵ Cass. Pen., Sez. IV, 16 ottobre 2015, n. 41801.

⁶ Per una lettura approfondita si rimanda a FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale*, su www.penalecontemporaneo.it, 2016.

L'esecutivo, inoltre, studiando le strategie d'intervento necessitate, ha individuato nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto nel marzo 2015 dalla Prefettura di Messina con alcuni enti locali, l'archetipo di accordo inter-istituzionale necessario per realizzare efficaci strategie di prevenzione alle infiltrazioni malfavite nelle pubbliche amministrazioni.

Di tale accordo, però, non v'è traccia nel testo di legge definitivo.

Resta così la sola revisione edittale, che si espone alle seguenti considerazioni: in primo luogo, si rianima di nuova fiamma il dibattito dottrinale circa la possibilità di utilizzare l'art. 416 *ter* c.p. come argomento a sostegno della tesi dell'eshaustività dei rimedi tipizzati per reprimere quelle condotte che la giurisprudenza lascia confluire nel concorso esterno in associazione mafiosa, forzando, come noto, la portata applicativa dell'istituto del concorso di persone nel reato.

D'altronde l'attenzione che il legislatore ha mostrato per il patto politico-mafioso sarebbe sintomatica, secondo i fautori di questa tesi, della volontà di perseguire le varie forme di collateralismo alle consorzierie criminose senza bisogno di "forzare" il principio di legalità applicando l'istituto del concorso di persone al reato associativo⁷.

In secondo luogo l'inasprimento sanzionatorio anzidetto, se comprensibile in termini di prevenzione generale negativa, desta perplessità in relazione alla sovrapposizione *quod poenam* che produce con l'art. 416-*bis* c.p.

Gli affiliati delle associazioni di stampo mafioso, purché non armate, continueranno infatti ad essere puniti con la reclusione da sette a dodici anni, mentre il promittente e il promissario dello scambio elettorale politico-mafioso, per effetto della riforma, con la reclusione da sei a dodici anni. Un solo anno, nel minimo, come *discrimen*.

In considerazione del fatto che resta particolarmente controverso dimostrare le modalità mafiose di procacciamento, la riscrittura della cornice edittale del patto politico-mafioso, sorretta esclusivamente da una logica di *deterrence*, parrebbe negligere i nobili intenti di partenza, bisognosi di maggiore chiarezza sistematica.

Furto

Il furto, inteso quale *species* di delitti contro il patrimonio, è il catalogo di reati maggiormente interessato dalla riforma in esame.

Innanzitutto l'**art. 1, co. 6**, interviene sulla cornice edittale dei delitti di **furto in abitazione** e di **furto con strappo (c.d. "scippo")**, previsti dall'**art.**

⁷ La revisione del trattamento sanzionatorio dell'art. 416 *ter* c.p., infatti, infligge un duro colpo a quell'orientamento che intende il concorso esterno in associazione mafioso e lo scambio elettorale politico mafioso come due forme di progressione offensiva del medesimo bene, facendo leva sulle due diverse forbici edittali previste. Sul punto, da ultimo, MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino, 2014.

624-bis c.p., elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (dalla forbice di 309-1032 euro alla nuova cornice di 927-1500 euro).

Anche la disciplina delle **circostanze aggravanti** per tali fattispecie è interessata da **importanti modifiche**: in primo luogo è previsto l'**inasprimento sanzionatorio** per l'ipotesi disciplinata dal **terzo comma**, che vede elevato il minimo edittale della **pena detentiva (da tre a quattro anni)** e l'**aumento complessivo della pena pecuniaria**, che passa **da 206-1549 euro a 927-2000 euro**; in secondo luogo viene aggiunto un **quarto comma all'art. 624-bis c.p.**, che introduce un **precipuo divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti che concorrano con quelle specifiche del furto (art. 625 c.p.)**, fatta eccezione per le attenuanti previste dagli artt. 98 (fatto commesso da un minorenni) e **625 bis c.p.** (collaborazione per l'individuazione di più correi nel furto o degli eventuali ricettatori), precisando che *“le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”*.

Il **co. 7** interviene invece sull'**art. 625 c.p.**, utilizzando la stessa tecnica poc'anzi evidenziata. **La cornice edittale** per le ipotesi circostanziate di **furto comune** vede il **minimo di pena detentiva elevato da uno a due di reclusione**, mentre la forbice sanzionatoria per la **multa passa da 103-1032 euro a 927-1.500 euro**.

Con gli interventi sin qui descritti il legislatore non ha tuttavia modificato l'epidermide delle diverse tipologie di reato, che resta così un **delitto comune⁸ contro il patrimonio⁹**, caratterizzato dalla **sottrazione e l'impossessamento della cosa mobile altrui con il fine di trarne un profitto, o altra utilità¹⁰**, per se od altri.

⁸ Sul punto si discute circa la possibilità di configurare il furto commesso dal proprietario ai danni di chi sia titolare di un diritto reale o personale di godimento sulla cosa (*furtum rei propriae o furtum possessionis*). Secondo una lettura conforme al dettato costituzionale, sostenuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, non vi sarebbero ostacoli al riconoscimento della fattispecie di “furto del proprietario”; l'orientamento avverso la ritiene invece contraria alla volontà del legislatore, sia perché tale fattispecie non è espressamente prevista nel codice penale, sia perché altri indicatori normativi, come gli artt. 334 e 338 c.p., che puniscono la sottrazione di cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, lascerebbero propendere per la tesi negativa. Sul tema, *amplius*, MARANI, *Furto*, su www.altalex.com, 2012, 5 ss.

⁹ Per lungo tempo la dottrina ha interpretato le norme incriminatrici sul furto quali strumenti di tutela della proprietà. Oggi, invece, prevale l'orientamento che individua nella situazione di fatto intercorrente tra soggetto e cosa mobile il bene giuridico oggetto di tutela penalistica. In tal senso FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale Parte Speciale*, Bologna, 2015; MANTOVANI, *Diritto Penale Parte Speciale II*, Padova, 2014.

¹⁰ Può ritenersi superato il risalente orientamento che declinava l'*utilitas* perseguita con la sottrazione della cosa mobile altrui esclusivamente in termini economici. È possibile, infatti, che la cosa oggetto del delitto di furto possa avere per il possessore solo un valore affettivo, purché sia passibile di valutazione economica seppur minima, e quindi conformi la condotta del reo al principio di offensività. La dottrina non è unanime, registrandosi voci in disaccordo con una lettura estensiva della fattispecie. Sul punto, *amplius*, FIANDACA-MUSCO, *op. cit.*

Recentemente le Sezioni Unite hanno composto un aspro contrasto che vedeva contrapposti due schieramenti in ordine al momento di consumazione del furto: da un lato vi erano coloro che ritenevano coincidenti i momenti della sottrazione e dello spossessamento ad opera del soggetto attivo; dall'altro coloro che, invece, li intendevano logicamente distinti. Gli ermellini aderendo a questa seconda tesi, hanno stabilito che *“l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo”*¹¹

Si tratta di elementi costitutivi comuni a tutte le fattispecie, a cui si aggiungono: **la privata dimora, o le pertinenze di questa**, quale luogo in cui si consuma la condotta criminosa del **furto in abitazione**;

Si consideri che la Cassazione, negli ultimi anni, si è sempre più orientata verso una lettura estensiva del requisito della privata dimora richiesto dall'art. 624 *bis* c.p. Premessa l'esigenza di un accesso non consentito al luogo in cui si realizza la condotta tipica, la Suprema Corte ha infatti applicato la norma al caso di sottrazione di beni realizzata nella sagrestia di una chiesa¹², oppure all'interno dello spogliatoio di un ristorante¹³.

la sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona offesa nel caso del furto con strappo.

Per distinguere il c.d. scippo dalla rapina *ex art.* 628 c.p., è necessario focalizzare l'attenzione sul bersaglio della violenza: se questa è diretta sulla cosa, e solo indirettamente contro la persona, si avrà furto con strappo; se, invece, la violenza è diretta contro la persona si avrà rapina propria, mentre, laddove siano aggredite sia la cosa che la persona, come nel caso di vincere la resistenza fisica opposta dalla vittima per assicurarsi il bene, si avrà rapina impropria¹⁴.

¹¹ Cass. Pen., Sez. Un., 16 dicembre 2014, n. 52117, nella quale i giudici hanno qualificato come furto tentato la condotta di un soggetto che, dopo aver sottratto merce dagli scaffali di un supermercato, era stato fermato prima di allontanarsi dall'attività commerciale grazie al monitoraggio dell'azione furtiva, sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce. Il medesimo orientamento è stato ribadito da Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 18071, con la quale è stato ascritto all'imputato il reato di furto in forma tentata per aver posto in essere una condotta finalizzata al furto di un'automobile parcheggiata in luogo pubblico sotto il costante monitoraggio delle forze dell'ordine.

¹² Cass. Pen., Sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 40248.

¹³ Cass. Pen., Sez. IV, 18 aprile 2003, n. 12810.

¹⁴ Sulla differenza tra furto con strappo e rapina è recentemente intervenuta Cass. Pen., Sez. II,

Discorso diverso vale per la disciplina processuale del reato di furto, ritocata significativamente dalle recenti operazioni parlamentari.

Tre sono le principali novità introdotte dalla riforma: colui che realizzerà un **furto in abitazione o con strappo** non potrà **mai** beneficiare delle pene sostitutive della **semidetenzione** o della **libertà controllata**, mentre potrà accedere a quella alternativa dell'**affidamento in prova ai servizi sociali solo** all'esito di un procedimento celebrato con il **rito abbreviato, ovvero attraverso il c.d. affidamento allargato**¹⁵. Conseguenze che presentano evidenti profili di frizione con il principio di finalismo rieducativo della pena *ex art. 27, co. 3 Cost.*; **la sospensione condizionale della pena (artt. 163 e ss. c.p.) non sarà più applicabile ai reati di furto in abitazione o con strappo** (fatta salva l'ipotesi di concorrenza di sole circostanze attenuanti), mentre continuerà a trovare spazio operativo per le ipotesi di furto comune, così sollevando seri dubbi di compatibilità *ex art. 3 Cost.* sotto il profilo della scelta ragionevole; è **complicata**, se non addirittura preclusa in molti casi, **la possibilità di patteggiare la pena ex art. 444 c.p.p.**, la cui applicabilità dipenderà da **meri calcoli matematici** affidati all'ermeneuta.

Questi risultati sono il frutto dei lavori della Commissione Giustizia del Senato durati all'incirca sei mesi. Analizzando le relazioni che hanno accompagnato il d.d.l. 2067 si nota come fosse nelle intenzioni di una buona fetta degli addetti ai lavori la volontà di introdurre una norma, il dibattuto art. 3-*bis*, che avrebbe dovuto escludere l'applicabilità della pena su richiesta delle parti e della sospensione condizionale della pena a tutti i reati contro il patrimonio realizzati mediante violenza, comprese alcune ipotesi di truffa. Norma che, fortunatamente, non è presente nel testo definitivo perché avrebbe generato una situazione di inspiegabile disuguaglianza con altre ipotesi delittuose.

11 dicembre 2013, n. 49832, che ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Si configura il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra la cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria alla vittima, mentre ricorre la rapina allorché la res è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa. Peraltro, qualora la violenza sia esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincere la resistenza opposta dalla vittima e protesa a difendere o a trattenere la cosa, ricorre il delitto di rapina e non quello di furto con strappo”*.

¹⁵ L'affidamento in prova ai servizi sociale c.d. “allargato” è previsto dall'art. 47, 3 comma-*bis*, della legge sull'ordinamento penitenziario, come introdotto dal d.l. n. 146/20013 (c.d. svuota carceri). Tale provvedimento legislativo ha rappresentato la presa di coscienza del legislatore italiano delle ammonizioni contenute nella sentenza Torreggiani con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU. L'istituto prevede la possibilità di accesso alla misura alternativa per coloro che hanno un residuo di pena detentiva da scontare non superiore a quattro anni, ed hanno tenuto nell'anno precedente un comportamento tale da consentire un giudizio positivo sulla possibilità rieducativa della misura.

Tuttavia i retaggi di tale pensiero pesano ancora sulla modifica poc'anzi descritta.

Parimenti opinabile risulta l'introduzione del **quarto comma dell'art. 624-bis c.p.** che, come visto, prevede un divieto di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle *ex artt. 98 e 625-bis c.p.*, quando concorrono con le aggravanti tipiche del furto.

Il legislatore, inoltre, nell'utilizzare la consueta tecnica della differenziazione, ormai radicata nel patrimonio culturale italiano dalla l. n. 251/2005 c.d. "ex Cirielli", ha precisato che in caso di concorso eterogeno tra circostanze, le diminuzioni apportate dalle attenuanti, quando applicabili, si computano sulla quantità di pena risultante dall'aggravamento e non su quella base, così escludendo possibili valutazioni equitative e dando la stura, al contempo, ad un automatismo applicativo di dubbia compatibilità costituzionale, soprattutto se osservato con le coordinate forniteci dalla copiosa produzione giurisprudenziale dalla Consulta in materia di recidiva¹⁶.

Rapina e estorsione

Con l'esame dei reati di rapina ed estorsione si chiude il cerchio delle fattispecie ritoccate dal legislatore attraverso la revisione delle cornici edittali.

L'art. 1, co. 8 della legge n. 103/2017 incide sull'art. **628 c.p.** elevando il **minimo** edittale della **pena detentiva**, che passa da **tre a quattro anni**, e **innalzando** la soglia della **pena pecuniaria dalla forbice di 516-2065 a quella di 927-2500 euro**.

La disposizione **inasprisce** altresì la **pena per le ipotesi previste dal terzo comma**, incidendo sulla **reclusione**, che nel minimo passa **da quattro anni e sei mesi a cinque anni**, e sulla **multa**, che viene **elevata** alla forbice di **1290-3.098 euro**.

La novella, infine, **aggiunge** anche un **quarto comma all'art. 628 c.p.**, introducendo una **nuova cornice sanzionatoria per le ipotesi di rapina pluriaggravata**, sia quando l'aggravamento è determinato dal concorso di **due o più circostanze tra quelle previste dal terzo comma**, sia quando **a concorrere siano una delle aggravanti specifiche e una o più di quelle comuni previste dall'art. 61 c.p.**

Per tali ipotesi la pena è della **reclusione da sei a venti anni**, a cui si aggiunge la **multa da 1.538 a 3.098 euro**.

Una modifica che conferma in pieno l'iniziale *voluntas legis*, producendo conseguenze immediatamente percepibili ed in parte analoghe a quelle già esaminate per le fattispecie di furto.

Innanzitutto per le ipotesi di rapina semplice la **revisione edittale osta all'applicazione della pena alternativa dell'affidamento in prova per tos-**

¹⁶ Da ultimo C. Cost., 23 luglio 2015, n. 185.

sicodipendenti o alcolodipendenti, prevista dall'art. 94 d.p.r. n. 309/1990, salvo il caso in cui concorrano sole circostanze attenuanti, ovvero nelle ipotesi in cui si realizzi il c.d. fenomeno delle “porte girevoli”¹⁷.

Tale forma di affidamento in prova, infatti, è subordinata all'aver subito una condanna non superiore a quattro anni di reclusione, insieme all'accertamento dello stato di dipendenza da parte di una struttura sanitaria con la quale condividere un programma terapeutico di recupero. La preclusione introdotta dalla riforma desta perplessità in chiave di politica criminale, dal momento che dimostra la mancata considerazione del fatto che la rapina è una delle tipologie delittuose maggiormente commesse da coloro che presentano dipendenze da stupefacenti o da sostanze alcoliche e che, pertanto, abbisognano maggiormente di accedere alla pena alternativa ai fini di un corretto esercizio della prevenzione speciale mediante rieducazione.

In secondo luogo, la novella ha determinato uno “**spacchettamento sanzionatorio**” del reato di rapina, consentendo di distinguere quattro diverse ipotesi:

- rapina semplice, propria o impropria, punita con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 927 a 2500 euro;
- rapina mono-aggravata da una delle circostanze prevista dal terzo comma dell'art 628 c.p., punita con la reclusione da cinque a venti anni e con la multa da 1.290 a 3.098 euro;
- rapina aggravata dal concorso di sole circostanze aggravanti comuni ex art. 61 c.p., con una pena non predeterminabile a priori e i cui aumenti seguono le normali regole sul calcolo di pena da infliggere in concreto (+ 1/3 della pena comminata in astratto per ogni aumento);
- rapina pluri-aggravata per il concorso di due o più circostanze specifiche o di un'aggravante specifica con una o più di quelle comuni, punita con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 1.538 a 3.098 euro.

Una proliferazione di ipotesi sanzionatorie che appesantisce le operazioni processuali ma che non tocca i caratteri contraddistintivi del delitto in esame.

La **rapina**, infatti, resta un **reato comune, collocato tra quelli che offendono il patrimonio mediante violenza**, e che può essere realizzato in una delle due varianti **propria** o **impropria**: la prima si verifica quando la violenza è esercitata sulla persona per assicurarsi la cosa mobile altrui al fine di trarne un ingiusto profitto per se od altri; la seconda, invece, quando la violenza viene

¹⁷ MANCUSO, in AA.VV., *Le nuove norme della giustizia penale*, Padova, 2015, 60, che utilizza l'espressione “porte girevoli” per definire quei casi in cui un soggetto, che ha subito una condanna di poco superiore ai requisiti d'accesso all'affidamento in prova, è costretto ad entrare in carcere, seppur per un tempo di minima durata, per poterla richiedere al Tribunale di Sorveglianza, come si evince dall'art. 656, 5 comma, c.p.p. Il caso è ipotizzabile in riferimento a un reo che, dedito al consumo di sostanze alcoliche, commette una rapina ed è costretto, per via dei recenti mutamenti edittali, ad entrare in carcere per accedere all'affidamento in prova.

esercitata dopo la sottrazione della *res* per assicurarsene l'impossessamento o per garantirsi l'impunità.

Per lungo tempo la dottrina¹⁸ si è interrogata circa il fondamento e la natura giuridica del reato in questione.

In dottrina prevale la tesi che riconosce **natura plurioffensiva** al delitto *ex art. 628 c.p.*, alla luce della sua funzione di salvaguardia **sia del bene giuridico patrimonio che di quello integrità fisica**.

A tale tesi fa da contraltare l'orientamento che intende la **natura solo eventualmente complessa** della rapina, dal momento che non tutte le ipotesi ad essa riconducibili si caratterizzano per la somma di una condotta di furto e una di violenza privata, in quanto possibile che alla sottrazione segua una condotta non autonomamente sussumibile in una distinta fattispecie.

Come per il furto, anche per la rapina la consumazione coincide con il momento in cui l'agente ottiene la materiale disponibilità del bene sottratto all'altrui sfera di controllo, anche solo a carattere temporaneo¹⁹.

Sotto tale profilo è degna di nota una recente pronuncia delle Sezioni Unite²⁰ che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla possibilità di coniugare l'istituto del tentativo con la rapina impropria (in relazione all'ipotesi in cui l'agente aveva compiuto la violenza e tentato la sottrazione).

Nello specifico gli ermellini hanno affermato l'ammissibilità della rapina impropria in forma tentata sulla base di quattro distinte argomentazioni: prevedibilità del risultato interpretativo, in quanto la soluzione positiva non contrasta con i principi di legalità e del divieto di analogia in base all'esame testuale dell'*art. 628, co.2, c.p.*, che richiede solo che la condotta sottrattiva sia cronologicamente anteriore rispetto a quella di violenza o minaccia, non imponendone la necessaria consumazione; ragionevolezza dell'estensione del trattamento sanzionatorio, in quanto la mancata consumazione delle condotte di sottrazione non fa venir meno il loro legame con quelle di violenza o minaccia nella struttura del reato complesso; dato concreto della realtà criminale, nel senso che deve sussistere il requisito dell'univocità degli atti non solo in riferimento alla condotta di furto ma anche a quella di violenza; la sottrazione è elemento costitutivo del reato di rapina impropria non un suo presupposto, che quindi può manifestarsi anche in forma tentata.

In conclusione la legge n. 103/2017, all'**art. 1, co. 9**, dando coerenza sistematica alle novità in tema di rapina, ha toccato la **cornice edittale** dell'estorsione aggravata ***ex art. 629, co. 2 c.p.***, **elevando il minimo edittale da sei a sette anni di reclusione**.

¹⁸ Per una disamina approfondita si rimanda a FIANDACA-MUSCO, *La Rapina*, in *Diritto Penale Parte Speciale*, Bologna, 2015, 200 e ss.

¹⁹ Cass. Pen., Sez. I, 1 marzo 2010, n. 8073.

²⁰ Cass. Pen., Sez. Un., 12 settembre 2012, n. 34952.

Si tratta della modifica, tra quelle accumulate dalla tecnica della revisione delle forbici sanzionatorie, che ha il minore impatto sistematico.

L'estorsione, pertanto, resta una sottocategoria dei delitti contro il patrimonio, collocata nella *species* dei reati "a cooperazione artificiosa della vittima" per il fatto che il suo perfezionamento avviene solo attraverso il necessario apporto del soggetto passivo, costretto a compiere un'attività pregiudizievole per il proprio patrimonio.

Con l'art. 629 c.p. il legislatore del '30, prendendo come riferimento, sotto il profilo tecnico normativo, la figura di reato della violenza privata, ha fuso in un'unica fattispecie le due diverse ipotesi di estorsione previste dal codice Zanardelli del 1889, ossia la c.d. estorsione propria e la "rapina di atti".

La norma, nella sua attuale formulazione, descrive un reato di evento a forma vincolata, incentrato sulla realizzazione di un ingiusto profitto con altrui danno, collegato eziologicamente alla condotta violenta e minacciosa ed al conseguente stato di intimidazione subito dalla vittima, coartata al punto da compiere un'attività patrimonialmente svantaggiosa.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza più accreditate, dal particolare meccanismo consumativo può desumersi la natura plurioffensiva del delitto di estorsione, vista la sua capacità di salvaguardare sia gli interessi patrimoniali che la libertà di autodeterminazione della vittima.

La riforma dei regimi di procedibilità che verrà

Con l'**art. 1, co. 16, lett. a) e b), l. n. 103/2017** il legislatore ha affidato al Governo la delega per attuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma, una revisione integrale del regime di procedibilità dei reati contro la persona e contro il patrimonio, sulla base di specifici requisiti ma con rigide eccezioni.

La norma innanzitutto generalizza la procedibilità a querela dei reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con quella detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, ad eccezione del reato di violenza privata *ex art. 610 c.p.* che conserva l'attuale regime di procedibilità; il medesimo regime di procedibilità a querela è esteso anche ai reati contro il patrimonio, fatte salve, in comune con l'ipotesi precedente, le seguenti eccezioni: il reato resta procedibile d'ufficio ogni qual volta la persona offesa è incapace per età o per infermità di mente; medesima soluzione permane anche quando, nei reati contro il patrimonio, l'offesa cagionata alla vittima è di rilevante gravità; infine resta la procedibilità d'ufficio quando ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero quelle indicate nell'*art. 339 c.p.*

La **lett. b)** precisa poi che per le nuove ipotesi procedibili a querela di parte, il termine per presentare il relativo atto decorrerà dalla data di entrata in vigore della legge delega se la persona ha già avuto notizia del reato, mentre

negli altri casi la vittima dovrà essere informata dal p.m. o dal giudice e da questo momento decorrerà il termine per sporgere querela.

Occorre notare come, rispetto all'iniziale disegno di legge, in sede di conversione il Parlamento abbia abbandonato l'intenzione di rendere procedibili a querela le ipotesi di violenza privata c.d. semplice ai sensi dell'art. 610, co. 1, c.p. e di riscrivere direttamente il regime di procedibilità del reato di minaccia ex art. 612 c.p.

In secondo luogo la corposa delega affidata all'esecutivo lascia intravedere i problemi di diritto intertemporale con i quali dovrà cimentarsi la dottrina e la giurisprudenza, in considerazione della costante presa di campo di quell'orientamento che annovera le condizioni di procedibilità nella classe della norme processuali c.d. "spurie", in quanto idonee ad incidere sulla punibilità di un soggetto, dunque ricomprese nell'ambito operativo della successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p.

Quadro di confronto

Norma di riferimento	Testo previgente	Testo attuale
Art. 416-ter c.p.	<p>“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”</p>	<p>“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”</p>
Art. 624-bis c.p.	<p>“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.</p> <p>Alla stessa pena di cui al</p>	<p>“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>Alla stessa pena di cui al</p>

<p>Art. 624-bis c.p.</p>	<p>primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.</p>	<p>primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli art. 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti".</p>
<p>Art. 625 c.p.</p>	<p>“La pena per il fatto previsto dall’art. 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1.032 euro: [1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione]; 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto è commesso con destrezza [ovvero strap-</p>	<p>“La pena per il fatto previsto dall’art. 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da 927 euro a 1.500 euro: [1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione]; 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto è commesso con destrezza [ovvero strap-</p>

Art. 625 c.p.

pando la cosa di mano, o di dosso alla persona];

5) se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro, o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di frui-

pando la cosa di mano, o di dosso alla persona];

5) se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro, o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di frui-

<p>Art. 625 c.p.</p>	<p>re ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1549 euro”.</p>	<p>re ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1549 euro”.</p>
<p>Art. 628 c.p.</p>	<p>“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da 1.032 euro a 3.098 euro:</p> <p>1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;</p> <p>2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;</p> <p>3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;</p>	<p>“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 927 euro a 2.500 euro.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.</p> <p>La pena è della reclusione da cinque anni a venti anni e della multa da 1.290 euro a 3.098 euro:</p> <p>1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;</p> <p>2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;</p> <p>3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;</p>

<p>Art. 628 c.p.</p>	<p>3-<i>bis</i>) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-<i>bis</i> o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-<i>ter</i>) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-<i>quater</i>) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-<i>quinqüies</i>) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-<i>bis</i>), 3-<i>ter</i>) e 3-<i>quater</i>), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.</p>	<p>3-<i>bis</i>) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-<i>bis</i> o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-<i>ter</i>) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-<i>quater</i>) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-<i>quinqüies</i>) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-<i>bis</i>), 3-<i>ter</i>) e 3-<i>quater</i>), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni, e della multa da euro 1.538 a euro 3.098”.</p>
<p>Art. 629 c.p.</p>	<p>“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, pro-</p>	<p>“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, pro-</p>

Art. 629 c.p.	procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".	cura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".
----------------------	---	---

Le modifiche all'istituto della prescrizione del reato

di *Andrea Conz*

Considerazioni preliminari sull'istituto della prescrizione

Per comprendere la portata della riforma introdotta con la legge n. 103/2017 in tema di prescrizione, e conseguentemente per formulare compiute considerazioni sulle novelle introdotte all'istituto sostanziale, è necessario avere chiara la funzione che la causa di estinzione del reato esercita in seno all'ordinamento penale.

Occorre sin da principio escludere che la prescrizione svolga una funzione legata alla certezza del giudizio, nel senso che essa non può intendersi come rimedio all'usura del materiale probatorio. È tesi quest'ultima che, se condivisa, implicitamente riconoscerebbe una graduazione all'efficacia della prova inversamente proporzionale al tempo intercorso tra l'acquisizione del materiale istruttorio ed il momento di commissione del reato. Si tratta di un assunto che, secondo taluni, sarebbe altresì smentito dalle norme di rito che sanciscono l'obbligo di assoluzioni di merito nonostante il verificarsi della prescrizione (MOLARI), ovvero da situazioni di imprescrittibilità per fattispecie punite con l'ergastolo. Tale osservazione induce ad escludere la natura processuale dell'istituto in esame, a cui per converso si riconosce natura sostanziale e dunque un peculiare regime di legalità. Quest'ultima tesi è stata sostenuta dalla Consulta in un'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione da dare all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ord. n. 24 del 26 gennaio 2017), tenuto conto della nota sentenza Taricco e dell'art. 53 della Carta di Nizza, il quale afferma che «nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

riconosciuti». Anche nella prescrizione possono essere individuati i tratti di un “principio di libertà” poiché, come già osservavano i commentatori al codice Zanardelli, «uno Stato liberale non “può mantenere indefinitamente un cittadino sotto imputazione delittuosa”» (MAJNO). Pertanto, è possibile affermare che la prescrizione del reato si basa sul principio secondo cui punire chi ha commesso un illecito dopo che è trascorso un certo lasso di tempo (prestabilito dalla legge) dal momento in cui il fatto è stato commesso non sarebbe “giusto” (PAGLIARO). Ciò non esclude però che vicende processuali, sintomatiche della volontà punitiva dello Stato, incidano sul tempo di prescrizione, così come chiaramente deducibile dall’art. 161 c.p., in quanto essa (cioè la c.d. prescrizione dell’azione penale) rappresenta un limite temporale entro il quale il processo deve iniziare o concludersi.

Orbene, riconoscendo **natura (prevalentemente) sostanziale** alla prescrizione, si limita lo spettro d’indagine sulla sua reale funzione. Si è ritenuto che la maturazione dei tempi di prescrizione del reato rilevi sulle funzioni della pena in astratto comminabile. In linea generale, l’oblio inciderebbe sulla finalità di prevenzione speciale della sanzione penale che lo Stato, lento nell’azione di accertamento del reato, non ha fondamentalmente inteso perseguire (gli aspetti dinamici escludono qualsiasi rilevanza circa l’ambito preventivo generale della sanzione), così come un’eventuale condanna, inflitta ad un soggetto la cui personalità può mutare col tempo, «perderebbe significato [...] nell’ottica di una giusta retribuzione» (PULITANÒ), facendo altresì venir meno le esigenze rieducative nei confronti del reo. La prescrizione è quindi un’entità dinamica, la cui applicazione è improntata al massimo dell’automaticità e si impernia su dati essenzialmente obiettivi (PAGLIARO); la sua funzione è dunque quella di incidere sulle finalità della pena a seguito della verifica di vicende processuali, comportando l’inopportunità, a causa del decorso di un periodo di tempo prestabilito, della inflizione della punizione penale.

Si tenga conto che le precedenti considerazioni sarebbero oggetto di parziale rimodulazione se riferite ai reati imprescrittibili; in questa sede, per brevità espositiva, non è consentita una più approfondita trattazione.

La nuova ipotesi di decorrenza del termine prescrizione

Con il comma 10 dell’art. 1 della legge di riforma, è stato introdotto il nuovo comma 3 all’art. 158 c.p., sulla decorrenza del termine della prescrizione. Con esso è previsto che nell’ipotesi di fattispecie di reato, per le quali è consentita l’audizione testimoniale in sede di incidente probatorio delle persone offese «in condizioni di particolare vulnerabilità» (art. 392 comma 1 *bis* c.p.p.), commessi in danno di un soggetto minorenni, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso, il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

La novella normativa si discosta sensibilmente dalla disciplina prevista dai precedenti due commi dell'art. 158 c.p., dove la prescrizione del reato è chiaramente legata al **momento consumativo** dello stesso, ovvero alla verifica di una condizione che attribuisce al fatto rilevanza penale. Il periodo prescrizionale è in tali ipotesi strettamente connesso alla condotta dell'agente, tant'è che la sua decorrenza quantifica il "distacco" temporale del reo dal comportamento illecito in precedenza dallo stesso tenuto; la maturazione del tempo di prescrizione consente di escludere, per presunzione, la pericolosità sociale dell'indagato/imputato così da rendere inopportuna l'irrogazione di una sanzione penale.

Tali considerazioni non valgono però con riferimento al nuovo comma dell'art. 158 c.p., dove il decorso del tempo non è riferito al soggetto agente, bensì ad una condizione anagrafica della persona offesa ovvero – se l'azione penale è stata esercitata prima del compimento della maggiore età da parte di quest'ultima – all'acquisizione della notizia di reato, momento immediatamente antecedente all'iscrizione nel registro *ex art. 335 comma 1 c.p.p.* La prescrizione, in queste circostanze, assume una più spiccata connotazione procedurale piuttosto che sostanziale. Le radici della richiamata modifica si rinvencono nella Convenzione del Consiglio d'Europa su "prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", siglata ad Istanbul l'11 maggio 2011, il cui articolo 58 dispone: «*Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età*».

La disciplina della sospensione della prescrizione

L'art. 1 comma 11 ha modificato la disciplina della sospensione dei termini prescrizionali, introducendo nuove ipotesi all'elenco dell'art. 159 c.p. In realtà, le prime due riguardano specificazioni di precedenti previsioni, cosicché all'ipotesi inerente la richiesta di «autorizzazione a procedere», il legislatore ha sentito l'esigenza di aggiungere «dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie». Parimenti, al generico caso di «deferimento della questione ad altro giudice», si è puntualizzato «sino al giorno in cui viene decisa la questione». In quest'ultima ipotesi sarebbero ricompresi i casi del **conflitto di competenza** *ex art. 30 c.p.p.* e, secondo taluni, anche quelli inerenti le risoluzioni di **questioni pregiudiziali** ai sensi degli artt. 3 e 479 c.p.p., seppure in dette ipotesi il giudice non deferisce ad altro magistrato alcuna questione, ma attende l'esito di un giudizio già in corso.

Il nuovo comma I n. 3-ter dell'art. 159 c.p., prevede, nell'ipotesi di rogatorie all'estero, la sospensione della prescrizione *«dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»*.

Più articolate sono i casi di sospensione disciplinati dal comma secondo dell'art. 159 c.p.

Con la prima ipotesi, il n. 1 prevede che il corso della prescrizione sia sospeso dal termine per il deposito della **sentenza di condanna di primo grado** ex art. 544 di rito, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

Il n. 2 dell'art. 159 c.p., altresì dispone la sospensione della prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della **sentenza di condanna in secondo grado**, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

Particolarmente farragginosa è la formulazione del terzo comma dell'art. 159, secondo cui *«i periodi di sospensione del secondo comma sono **computati** ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale»*.

Una prima considerazione è quella che il legislatore ha introdotto delle ipotesi di sospensione legate all'esito dei giudizi: non vi è sospensione della prescrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 159 c.p., se l'imputato è stato assolto; in caso di condanna, la disposizione troverà invece applicazione. Le giustificazioni di questa difforme disciplina sono state illustrate nella Relazione introduttiva al disegno di legge, in cui si è chiarito che «il nucleo della riforma fa leva sulla sentenza di condanna [...] che, affermando la responsabilità dell'imputato, non può che essere assolutamente incompatibile con l'ulteriore decorso del termine utile al cosiddetto oblio collettivo rispetto al fatto criminoso commesso. Non si tratta di far cessare da quel momento la prescrizione, quanto di introdurre specifiche parentesi di sospensione per dare modo ai giudizi di impugnazione di poter disporre di un periodo congruo per il loro svolgimento, senza che vi sia il pericolo di estinzione del reato per decorso del tempo pur dopo il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva dello Stato, consacrato dalla sentenza di condanna non definitiva». Pertanto e con altre parole, la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 comma 2 c.p., è stata prevista a tutela «della pretesa punitiva dello Stato», la cui «fondatezza» è consacrata «dalla sentenza di condanna non definitiva». Vi è un nuovo dato che emerge dalla disposizione ora richiamata: la funzione

preventiva della pena, sia essa generale che speciale, è maggiormente salvaguardata nel corso del giudizio se, in seno ad esso, vi è stata una pronuncia di condanna; per converso, in caso di impugnazione di sentenze assolutorie, la richiamata funzione della pena non è oggetto di alcuna “tutela” da parte dell’art. 159 c.p.. In precedenza la sospensione della prescrizione era stata generalmente prevista per evitare che l’imputato o il suo difensore, con comportamenti dilatori, mirassero ad allungare i tempi processuali così da “conquistare” l’impunità; attualmente, con la novella dell’art. 159 c.p., l’esercizio di un legittimo diritto da parte del prevenuto, qual è l’impugnazione della sentenza di condanna, è sostanzialmente equiparato ad un “comportamento dilatorio”, dando così l’impressione di degradare la prescrizione da “principio di libertà” ad *escamotage* defensionale.

I periodi di sospensione introdotti con il nuovo comma 2 dell’art. 159 c.p., fissati in un anno e sei mesi, sono prolungati «per il periodo corrispondente» se si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma.

In ultimo, di particolare interesse è l’osservazione formulata da un Autore, secondo cui è irragionevole, rispetto alla disciplina dettata dall’art. 157 comma I c.p., la previsione di un’unica ipotesi di allungamento dei termini prescrizionali di un anno e sei mesi, ai sensi del novellato articolo 159 c.p., prescindendo dalla circostanza che il reato contestato sia **un delitto ovvero una contravvenzione**. Si è sostenuto che «l’incidenza in termini percentuali dell’incremento è significativamente diverso per un reato che si prescrive in tre anni, talché la nuova misura comporterà il raddoppio del termine estintivo, rispetto a un reato che si prescrive in quarant’anni, talché la nuova misura rischia di non produrre mai alcun effetto concreto. E tuttavia, mancando nell’art. 159, commi 2 e 3, c.p. qualunque differenziazione, la nuova imposta temporale sarà versata da tutti gli impugnanti in misura eguale indipendentemente dalla loro condizione specifica: il che prelude, com’è ovvio, ad una violazione dell’art. 3 Cost. *sub specie* di eguale trattamento di situazioni molto diverse tra loro» (MICHELETTI, come richiamato da DELLA RAGIONE).

Interruzione del corso della prescrizione

La modifica introdotta all’art. 160 comma 2 c.p., è di chiaro recepimento giurisprudenziale. Infatti, con la novella prevista nel comma 12 dell’art. 1, l. n. 103/2017, è stato inserito quale atto interruttivo della prescrizione l’interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero. Ed infatti, il supremo consesso della Corte di cassazione, con la pronuncia Sezioni unite dell’11 luglio 2001, n. 33543, aveva affermato che «l’interrogatorio dell’indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del p.m. ai sensi dell’art. 370 c.p.p., non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell’art. 160 comma 2 c.p. e non essendo questi ultimi suscettibili di amplia-

mento per via interpretativa, stante il divieto di analogia “*in malam partem*” in materia penale». Detto principio era stato ribadito dalla Suprema corte (Sez. IV, 10 luglio 2003, n. 37476), seppure, più recentemente ed in seguito, non accolto dalla Terza sezione della Corte con la decisione del 18 marzo 2014, n. 18919, secondo cui «l’invito a presentarsi rivolto dal p.m. all’indagato per rendere l’interrogatorio ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all’interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di polizia giudiziaria all’uopo delegato dal p.m.».

*Effetti sui termini di prescrizione
della sospensione e della interruzione*

Con le modifiche al comma I dell’art. 161 c.p., il legislatore ha inteso operare un coordinamento tra le novità introdotte in seno al comma 2 dell’art. 159 c.p. e l’immutato testo del comma 1 dell’art. 160 c.p.; quest’ultimo, infatti, già prevedeva che «il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna».

Da quanto in precedenza illustrato, il novellato art. 159 c.p., dispone che la sentenza di condanna, pronunciata in primo od in secondo grado di giudizio, logicamente se impugnata, sospende il decorso del termine di prescrizione per un periodo di un anno e sei mesi, nel caso in cui non venga riformata con una pronuncia di proscioglimento ovvero di nullità ai sensi dell’art. 604, commi 1, 4 e 5.bis c.p.p. Orbene, l’attuale comma 1 dell’art. 161 c.p., testualmente prevede che «l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo». Il combinato disposto delle due norme, consente di sostenere che l’art. 161 c.p., troverà certa applicazione nell’ipotesi di cui all’art. 587 c.p.p., sugli effetti estensivi dell’impugnazione, ovvero nella «disciplina simmetrica» contenuta nell’art. 463 di rito, in caso di opposizione al decreto penale di condanna proposto soltanto da alcuni interessati. Pertanto ed a titolo esemplificativo, se più soggetti hanno concorso nel medesimo reato, la sentenza di condanna interromperà il decorso del termine prescrizione, che risulterà invece sospeso solo per coloro che hanno proposto impugnazione.

In ultimo, il legislatore ha tenuto conto della lotta alla “mala amministrazione” nell’apportare novità alla disciplina della prescrizione; in tal senso, è stato previsto l’incremento «della metà» del tempo necessario a prescrivere per taluni delitti, quali corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter e 321), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*), corruzione di persona incarica di un pubblico servizio (artt. 320 e 321), anche se commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi di Comunità europee e di funzionari delle Comu-

nità europee e di altri Stati ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p. Analogo aumento del termine di interruzione della prescrizione è stato previsto per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

Diritto intertemporale

Consapevole dei problemi che si sarebbero posti nel classificare la nuova prescrizione istituito di “diritto sostanziale” ovvero di “diritto processuale”, il legislatore con il comma 15 dell'art. 1, l. n. 103/2017, ha, in senso dirimente, testualmente previsto che le norme «di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge». Poiché le illustrate modifiche di legge hanno comportato uno “sfavorevole” incremento dei termini prescrizionali, la richiamata disposizione di legge altro non è che la trasposizione in questa sede del comma 4 dell'art. 2 c.p., chiara espressione della volontà di riconoscere alla nuova prescrizione uno specifico regime di legalità sintomatico della sua natura sostanziale, in contrapposizione alle chiare indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia della Corte Europea con la sentenza Taricco «che opta per una visione processualistica dell'istituto» (DELLA RAGIONE).

Quadro di confronto

Norma di riferimento	Testo previgente	Testo attuale
Art. 158 c.p. <i>Decorrenza del termine della prescrizione</i>	I. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. II. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.	I. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. II. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

<p>Art. 158 c.p. <i>Decorrenza del termine della prescrizione</i></p>		<p>III. Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.</p>
<p>Art. 159 c.p. <i>Sospensione del corso della prescrizione</i></p>	<p>I. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale; 	<p>I. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie; 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere

<p>Art. 159 c.p. <i>Sospensione del corso della prescrizione</i></p>	<p>3-bis) sospensione del g procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;</p> <p>II. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.</p> <p>III. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.</p> <p>IV. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.</p>	<p>riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;</p> <p>3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;</p> <p>3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.</p> <p>II. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:</p> <p>1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.</p> <p>III. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'im-</p>
---	--	---

<p>Art. 159 c.p. <i>Sospensione del corso della prescrizione</i></p>		<p>putato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.</p> <p>IV. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.</p> <p>V. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.</p> <p>VI Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.</p>
<p>Art. 160 c.p. <i>Interruzione del corso della prescrizione</i></p>	<p>I. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.</p> <p>II. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta</p>	<p>I. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.</p> <p>II. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione della</p>

<p>Art. 160 c.p. <i>Interruzione del corso della prescrizione</i></p>	<p>di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.</p> <p>III. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.</p>	<p>udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.</p> <p>III. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.</p>
<p>Art. 161 c.p. <i>Effetti della sospensione e della interruzione</i></p>	<p>I. La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.</p> <p>II. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento</p>	<p>I. L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.</p> <p>II. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento</p>

<p>Art. 161 c.p. <i>Effetti della sospensione e della interruzione</i></p>	<p>di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.</p>	<p>di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.</p>
---	--	--

